

TRIBUNALE DI TERAMO

Osservatorio sulla Giustizia Penale

Riforma Cartabia

Gruppo di Lavoro su Competenze di Esecuzione

- Artt. 666 e 676 c.p.p. –

Componenti:

dott. Francesco Ferretti

avv. Stefania D'Addario

avv. Laura Clementi

dott. Davide Iachini

dott.ssa Sara Di Gesualdo

Relazione svolta dal dott. Davide Iachini:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE MODIFICHE APPORTATE DAL D.LGS. 150/2022 (RIFORMA CARTABIA) AL TITOLO III DEL LIBRO X DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

L'art. 39 del D.Lgs. 150/2022 interviene eterogeneamente sul titolo III del libro X del codice di procedura penale. In realtà, le modifiche apportate all'interno della sezione codicistica dedicata al procedimento esecutivo non sono particolarmente incisive, anche se si pongono in stretto rapporto con tutto l'impianto della riforma, che invece - in relazione ad altri istituti - ha una portata fortemente innovativa.

Le modifiche che intervengono nel titolo in oggetto attengono a tre disposizioni: l'art 666, l'art. 676 e l'art. 678.

È appena il caso, allora, di valutarle singolarmente per vagliarne, nella loro concretezza, l'impatto e la differenziazione rispetto alla disciplina ancor ora in vigore.

La lettera a) del primo comma dell'art. 39 D.Lgs. 150/2022, in riferimento all'art. 666 c.p.p., sostituisce le parole: *“tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice”* con le parole: *“A tal fine si procede mediante collegamento a distanza, quando una particolare disposizione di legge lo prevede o quando l'interessato vi consente. Tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e non consente all'audizione mediante collegamento, l'interessato”*. La compenetrazione di tale nuovo periodo nel testo già esistente dell'art. 666 c.p.p., evidenzia come il legislatore abbia operato in questa sede in maniera coerente con tutto lo spirito della riforma. Quest'ultima, infatti, mira a realizzare la transizione digitale e telematica del processo penale, attraverso significative innovazioni anche in termini di registrazioni audiovisive e partecipazione a distanza ad alcuni atti del procedimento

o all'udienza. Tali aspetti (digitalizzazione e semplificazione) rappresentano punti cruciali dell'intera riforma, i quali secondo le indicazioni della legge delega devono essere attuati con la maggiore ampiezza possibile. La modifica in parola, quindi, non fa altro che stabilire un'ulteriore situazione in cui vi può essere la partecipazione a distanza all'udienza. Quest'ultima, prevista ampiamente in varie ipotesi, in sede di incidente di esecuzione mira a garantire la presenza effettiva (seppur telematica) alla celebrazione dell'udienza camerale dell'esecutato. In particolare, le regole che dovranno essere seguite in relazione alla partecipazione a distanza sono quelle precipuamente introdotte nel nuovo titolo II-bis del libro II, il quale si occupa appunto di fissare la disciplina generale della "presenza telematica". A tal proposito, non si può non ricordare l'insegnamento della Corte costituzionale che evidenzia: *"che ciò che occorre, sul piano costituzionale, è che sia garantita l'effettiva partecipazione personale e consapevole dell'imputato al dibattimento, e dunque che i mezzi tecnici, nel caso della partecipazione a distanza, siano del tutto idonei a realizzare quella partecipazione"* (Corte Cost., Sent. n. 342/1999).

Chiarito, quindi, che la partecipazione a distanza in sede d'incidente esecutivo viene disciplinata dalle regole generali, si devono però analizzare puntualmente le parole introdotte dal legislatore. È evidente, infatti, che il collegamento a distanza può essere utilizzato – al fine di sentire l'esecutato personalmente – solo se lo prevede la legge o se il medesimo prevenuto lo consente. Diversamente, nel caso di esecutato detenuto o internato in luogo posto al di fuori della circoscrizione del giudice l'audizione a distanza costituisce lo strumento preferibile, ma nel caso in cui l'esecutato non lo consenta si continua ad applicare la norma procedimentale già in vigore che garantisce che quest'ultimo possa essere audito, prima del giorno dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo, salva la possibilità di disporre la traduzione.

In ottica concreta, l'intervento operato sull'art. 666 c.p.p. può avere una portata migliorativa. È noto, infatti, che attualmente le udienze camerali, svolte in sede di incidenti esecutivi, non registrano una presenza partecipata dell'esecutato; ed allora tali nuove norme sulle partecipazioni a distanza potrebbero garantire una presenza più frequente, ma soprattutto potrebbero garantire il risparmio di risorse nei casi in cui l'esecutato sia internato e voglia essere audito.

La lettera b) del medesimo art. 39 D.Lgs. 150/2022 opera delle aggiunte sul testo dell'art. 676 c.p.p. In particolare, dopo le parole: *"cose sequestrate"* sono inserite le seguenti: *"e all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'art. 442, comma 2-bis"*.

Con questo intervento viene attribuita al giudice dell'esecuzione una nuova competenza. L'organo giudicante in sede esecutiva, infatti, tra le "altre competenze" sarà chiamato anche ad applicare la riduzione della pena prevista dal nuovo comma 2-bis dell'art. 442. L'integrazione *de qua* si pone, inoltre, all'interno del comma 1 dell'art. 676, il quale delinea le situazioni in cui il giudice dell'esecuzione perviene ad una pronuncia attraverso il rito di cui all'art. 667 c.p.p., ossia *de plano*. Anche nell'esplicitazione della nuova competenza il rito da seguire sarà, quindi, quello più semplice e rapido senza udienza camerale.

Nella sostanza, comunque, l'aggiunta effettuata sulla disposizione in parola risulta conseguenza logica della nuova previsione introdotta al comma 2-bis dell'art. 442. Quest'ultimo, infatti,

stabilisce che, in sede di giudizio abbreviato, *“quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione”*. Si tratta di un ulteriore strumento deflattivo che mira ad evitare il prolungamento della fase processuale riconoscendo un beneficio premiale. Infatti, l'imputato che non propone alcun tipo di gravame avverso la sentenza di condanna pronunciata in sede di giudizio abbreviato avrà diritto ad una riduzione ulteriore della pena inflitta.

Anche tale beneficio è pienamente coerente con la ratio ispiratrice della riforma; l'obiettivo è chiaro: si chiede una “collaborazione” all'imputato per la più rapida formazione del giudicato in cambio di un ulteriore sconto di pena premiale.

Spetta proprio al giudice dell'esecuzione, in questo quadro, valutare la sussistenza di tutti presupposti per la riduzione della pena stessa.

Operando un giudizio prognostico, si può affermare che qualora gli operatori del diritto colgano la riduzione della pena come un'opportunità per il condannato, allora il legislatore avrà raggiunto il suo obiettivo. Se, infatti, si riuscisse ad evitare impugnazioni inutili e pretestuose numerosi processi verrebbero chiusi definitivamente in maniera più celere. In tale ottica, non si può dimenticare, d'altra parte, che è destinata a crescere la mole di procedimenti sottoposti alla cognizione del giudice dell'esecuzione. La previsione *ex art. 442, co. 2-bis*, mira a deflagrare le istanze di gravame ma (forse) non tiene conto che i procedimenti in fase esecutiva potranno aumentare nel loro ammontare.

Infine, la lettera c) dell'art. 39 D.Lgs. 150/2022 modifica l'art. 678 c.p.p. relativo al procedimento di sorveglianza. In particolare, sono sostituite le parole: *“della semidetenzione e della libertà controllata”* con le parole: *“delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare e delle pene conseguenti alla conversione della pena pecuniaria”*. Tale intervento, al pari di quello *supra* esaminato, ha carattere meramente formale e deve essere letto unitamente alle altre modifiche apportate dal decreto legislativo in commento. È chiaro, infatti, che la modifica all'art. 678 c.p.p., va letta contestualmente alle modifiche apportate agli artt. 53 ss. della l. n. 689/1981.

La legge di depenalizzazione è fortemente incisa dalla riforma. Si sono introdotte, infatti, le nuove pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare. Al di là delle previsioni innovative sull'irrogazione delle pene sostitutive, l'art. 62 L. n. 689/1981 demanda l'esecuzione di quest'ultime al magistrato di sorveglianza. Conseguenza di ciò, è la modifica della disposizione sul procedimento di sorveglianza che non è più riferito alla semidetenzione e alla libertà controllata, bensì alla semilibertà sostitutiva e alla detenzione domiciliare sostitutiva.

Non è questa la sede per indagare l'opportunità e la valorizzazione delle nuove pene sostitutive, ma una cosa va evidenziata: il nuovo procedimento per l'irrogazione delle pene sostitutive, coerente con l'implementazione dell'accessibilità alle pene diverse dalla detenzione, sarà banco di prova nodale dell'effettiva incisività della riforma.

In questo quadro, si pone la competenza per l'esecuzione delle pene sostitutive del magistrato di sorveglianza.

In definitiva, l'intervento riformatore esaminato in questa sede non ha un'incisività sostanziale ma si pone come corollario di altre modifiche apportate dal D.Lgs. 150/2022 al procedimento penale. È evidente, infatti, che le disposizioni sul procedimento esecutivo e sul procedimento di sorveglianza sono state modificate necessariamente, come conseguenza delle nuove norme per la semplificazione e digitalizzazione del processo.

Non si possono ravvisare, quindi, criticità in merito all'intervento esaminato senza valutare l'effettiva portata degli istituti introdotti. È in relazione a quest'ultimi che si dovrà sviluppare l'analisi di concretizzazione nel processo "vivente".

Teramo. 17.12.2022